



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
GAETANO DONIZETTI

*Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

- Ente Pubblico Non Economico -

Decreto n. 14  
Bergamo, 16 febbraio 2022

**IL DIRETTORE**

VISTO il bando per la costituzione della Graduatoria d'istituto per titoli ed esami di CANTO CODI/23, approvato con decreto 33/2021;

CONSIDERATO CHE:

- la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione "presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile";
- con formula di chiusura lo stesso art. 51 stabilisce, infine, che, in ogni altro caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza";
- l'articolo 6-bis alla legge 241/1990 introdotto dalla legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), sul procedimento amministrativo prevede che tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) devono astenersi "*in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*". Tale norma riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico. Pertanto, la posizione rivestita dal valutatore del concorso deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità.

La norma, dunque, impone al commissario di astenersi quando ha con il candidato contatti e rapporti assidui (personali, scientifici, lavorativi, di studio), tali da poter incidere sul principio di imparzialità nell'esercizio della funzione giudicatrice.

PRESO ATTO CHE dal 2 novembre 2021 la commissione ha iniziato la valutazione dei titoli artistici che si è conclusa il 10 gennaio 2022 con la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa ai titoli di servizio e ai titoli artistici, che il giorno 11 febbraio si è tenuta la prova pratica prevista dal bando in una lezione sull'impostazione tecnico/vocale e in una lezione di indirizzo interpretativo di uno o più allievi e su brani individuati dalla commissione;

ACCERTATO CHE dopo lo svolgimento della prova pratica, non ancora pubblicata, è emerso che la Presidente di Commissione, pur avendo firmato la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità, ha intrattenuto con un candidato un rapporto professionale in forza di incarichi retribuiti conferiti da una associazione presieduta dal candidato stesso;

RILEVATO CHE ai fini della sussistenza dell'incompatibilità ex art. 51 "*non occorre dimostrare che in concreto la valutazione sia frutto di un apprezzamento fiduciario, ma è sufficiente il mero sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità*" Cons. Stato, sez. VI, 15/06/2020, n.3804);

RITENUTO CHE, in esito alla comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, prevalga l'interesse pubblico a che la procedura selettiva venga svolta nel rispetto pieno del principio costituzionale di imparzialità e nell'osservanza della vigente normativa in materia, a tutela sia dello scrivente Istituto sia di tutti i candidati ammessi alla procedura;

CONSIDERATO CHE la cogenza dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento recede rispetto alle opposte esigenze di celerità del procedimento determinate dalla necessità di rinnovare la procedura selettiva e giungere all'approvazione della graduatoria di merito quanto prima possibile sia per dare a questo Istituto lo strumento necessario a garantire il regolare svolgimento delle lezioni, sia per tutelare l'interesse dei candidati alla tempestiva conclusione della procedura;

#### **DECRETA**

l'annullamento, in via di autotutela, del decreto di nomina della commissione e, per l'effetto, degli atti relativi alla valutazione dei titoli e della prova pratica e di ogni altro atto conseguente del procedimento, fermi restando il bando per la costituzione della graduatoria d'Istituto per titoli ed esami di CANTO CODI/23 approvato con decreto 33/2021 e le domande di ammissioni presentate nei termini fissati dal medesimo bando.


L'Istituto si riserva di procedere con atto separato alla nomina di una nuova commissione giudicatrice;

#### **DISPONE**

la pubblicazione del presente decreto per giorni 15 all'albo, sul sito web dell'Istituto e trasmesso via pec agli idonei della prova pratica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data della sua pubblicazione o, per gli idonei, della sua comunicazione a mezzo pec.

**IL DIRETTORE**  
M° Emanuele Beschi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Beschi', written over the printed name of the Director.